

Roma, 30 giugno 2020

Prot. n. 607/2020

**Alle Amministrazioni ed Enti del SSN**  
SEDI

**ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA MEDICINA GENERALE:**  
FIMMG  
SNAMI  
SMI  
**Intesa Sindacale – CISL Medici, F.P. CGIL Medici, SIMET, SUMAI**  
SEDI

**ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA:**  
FIMP  
SiMPeF  
**Federazione CIPe-SISPe-SINSPe**  
SEDI

**ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, VETERINARIA ED ALTRE**  
**PROFESSIONALITÀ:**  
SUMAI  
**UIL FPL Federazione Medici**  
**CISL Medici**  
**FeSPA**  
SEDI

Oggetto: comunicazione applicazione art. 38, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ACN 31 marzo 2020 e ACN 18 giugno 2020.

Si fa seguito alla nota SISAC prot. n. 397 del 17 aprile 2020 avente ad oggetto “comunicazione ex art. 38, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”, disposta allo scopo di dare attuazione alla previsione normativa in parola rappresentando alle Amministrazioni i criteri di erogazione delle risorse relative agli arretrati previsti per l’anno 2018 e gli arretrati e gli incrementi a decorrere dal 1 gennaio 2019, per medici di medicina generale a quota capitaria e a quota oraria (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi), per i pediatri di libera scelta e (per i soli arretrati aggiuntivi del 2018) per gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).

Data la situazione emergenziale il disposto normativo è intervenuto nel corso delle fasi negoziali e di ratifica degli AACCNN di settore.

Infatti, già in data 31 marzo 2020 ha concluso il proprio iter di ratifica l'ACN del triennio 2016-2018 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e le altre professionalità sanitarie e successivamente, in data 18 giugno 2020, anche la disciplina negoziale della medicina generale ha trovato una parziale integrazione con la ratifica dell'Accordo per l'attuazione dell'art. 9, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (cd Decreto "Semplificazione") e dell' art. 12, D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 (cd Decreto "Calabria").

In considerazione della sovrapposizione delle previsioni negoziali con quanto disposto dal Decreto Legge 23/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) e benché tanto le prime quanto la norma e gli atti parlamentari siano chiari, sono pervenute alcune segnalazioni informali di dubbio applicativo che appare opportuno fugare, ribadendo con la presente quanto di seguito evidenziato.

L'art. 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 sancisce per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e fino alla sottoscrizione degli AACCNN della medicina generale e della pediatria, da definirsi entro 6 mesi dal termine dell'emergenza stessa, l'anticipo in quota capitaria/oraria di tutte le risorse rese disponibili per la contrattazione 2016-2018. Per la specialistica ambulatoriale con la legge citata, tenuto conto dell'ACN già ratificato (vedi punto 2), si provvede esclusivamente ad **integrare gli arretrati del 2018** già parzialmente individuati ed erogati in forza dell'ACN 31 marzo 2020. Le quote capitarie/orarie derivanti da questa disposizione normativa sono state comunicate alle Amministrazioni nella nota SISAC prot. 397 del 17 aprile 2020 (come disposto dalla Legge).

Pertanto, rispetto a tale previsione di legge:

- 1) l'ACN 31 marzo 2020 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie ha provveduto a novellare l'intero impianto negoziale di settore tanto per la parte normativa quanto per quella economica, assegnando tutte le risorse riferibili al triennio 2016-2018 ad eccezione di una parte degli arretrati riferibili all'anno 2018 per i quali si era in attesa dell'approvazione di uno specifico atto di indirizzo. **Le quote orarie di settore sono dunque definite nelle tabelle e nelle disposizioni dell'ACN stesso (arretrati ed incrementi), cui vanno sommati gli arretrati 2018 indicati nella nota SISAC 397/2020.**

2) L'ACN 18 giugno 2020 per la disciplina dei rapporti con la medicina generale reca l'Accordo per l'attuazione dell'art. 9, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (cd Decreto "Semplificazione") e dell'art. 12, D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 (cd Decreto "Calabria"). Tale ACN comporta integrazioni normative e dispone, a regime, l'erogazione di una parte delle risorse del triennio che hanno già assunto dunque una stabile assegnazione definitiva e non necessitano di ulteriore accordo negoziale. Tali risorse sono dunque **incluse** nell'anticipazione disposta ex art. 38, DL 23/2020.

Pertanto, per gli specialisti ambulatoriali, per i veterinari e le altre professionalità sanitarie, l'ACN 31 marzo 2020, ratificato prima della entrata in vigore della disposizione di legge, trova totale ed immediata attuazione, normativa ed economica, dalla data della sua ratifica, quindi il personale afferente all'area è remunerato in applicazione diretta dell'ACN. Le quote indicate nella nota SISAC prot. 397 del 17 aprile 2020 sono **aggiuntive** rispetto a quanto dovuto in base alle clausole negoziali.

Per la medicina generale e la pediatria di libera scelta vengono anticipate tutte le risorse secondo quanto comunicato con nota SISAC prot. 397 del 17 aprile 2020; tale anticipazione perdura fino alla sottoscrizione dei relativi AACCN conclusivi del triennio normativo economico 2016-2018 (in corso di trattativa) ed in caso di mancato accordo decorsi 6 mesi dalla fine dell'emergenza.

Infine, l'ACN 18 giugno 2020 della medicina generale, ratificato successivamente alla entrata in vigore della disposizione di legge, trova immediata attuazione per la sola parte normativa mentre **la parte economica avrà seguito esclusivamente al momento della cessazione degli effetti dell'art. 38 del DL 23/2020** (pertanto alla sottoscrizione dell'ACN conclusivo del triennio ovvero decorsi 6 mesi dalla fine dell'emergenza); le quote economiche erogate in attuazione dell'art. 38 del DL 23/2020 (come da nota SISAC prot. 397 del 17 aprile 2020) sono pertanto temporaneamente **sostitutive** di quanto previsto dall'ACN 18 giugno 2020.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
dot. Antonio Maritati  
